



MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ALBO DI SOGGETTI IDONEI
ALL' AFFIDAMENTO DI LAVORI INFERIORI A UN MILIONE (1.000.000,00) DI EURO**

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 5 del 02.03.2015

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo nonché i meccanismi di aggiornamento degli albi delle ditte di fiducia per l'affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro ai sensi degli artt. 57 c. 6, 122 c. 7 e 125, D.Lgs. 163/2006.

2. L'albo sarà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione delle ditte qualificate ad eseguire lavori con le modalità di esperimento delle procedure negoziate, così come regolate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate.

3. Lo scopo che si intende raggiungere con l'istituzione del suddetto albo è il seguente:

a) fornire criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di affidamento di lavori che prevedono l'invito alle imprese;

b) dotare l'Amministrazione di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie di lavorazioni;

4. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione, quando si tratti di lavori che per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione del corrispondente albo, ovvero qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo, anche altre ditte ritenute idonee, purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo e sempre che le ditte iscritte all'albo siano inferiori a 5.

Articolo 2 - INDIVIDUAZIONE LAVORI CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

1. I lavori a cui si fa riferimento sono quelli sotto indicati ed individuati con appositi atti dalla Giunta Provinciale distinti per settore riconducibili alle categorie dell'All. A) del DPR 207/2010 e le classi di importo sono specificate al punto 3 del medesimo articolo:

A) SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI LL.PP. E GRANDI INFRASTRUTTURE
(Deliberazione G.P. n. 27/2007):

- manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere ed impianti relativi al patrimonio stradale comprese opere di bitumatura, segnaletica, sgombero neve, pulizia, potatura, sfalcio e similari
- interventi su opere ed impianti stradali non programmabili in materia di sicurezza
- lavori necessari per la compilazione di progetti stradali
- lavori alle opere ed agli impianti stradali che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara
- manutenzione o riparazione di opere e di impianti stradali, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili
- completamento di opere e di impianti stradali a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

- B) SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO (Deliberazione G.P. n. 216/2007):
- manutenzione delle arginature e loro accessori, mediante ripresa di scoscendimenti, ricarica di sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del paramento e del basamento, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale e alla rete viabile;
 - ripristino di protezioni spondali deteriorate o franate in alveo (gabbioni e scogliere), anche mediante risagomatura e sistemazione di materiale litoide collocato a protezione di erosioni spondali; sostituzione di elementi di gabbionata metallica deteriorata o instabile od altra difesa artificiale deteriorata o in frana;
 - manutenzione di briglie e salti di fondo mediante idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque;
 - taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, rimozione dei materiali di rifiuto provenienti da attività antropiche e di depositi alluvionali che riducono la sezione idraulica del corso d'acqua e che sono pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, rese necessarie anche per la compilazione di progetti,
 - rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti e del materiale di sedime vario accumulato nei sottopassi stradali, nei tombini, sulle pile od in altre opere d'arte;
 - ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde dei corsi d'acqua;
 - manutenzione delle reti di drenaggio delle acque meteoriche e sotterranee a servizio delle opere di consolidamento dei versanti e degli abitati classificati da consolidare;
 - manutenzione delle opere di consolidamento e sostegno dei versanti in frana;
 - manutenzione e restauro di ponti od altre opere di attraversamento di proprietà demaniale.
- C) SETTORE GESTIONE TECNICA PATRIMONIO IMMOBILIARE (Deliberazione G.P. n. 178/2007)
- manutenzione di tutte le opere ed impianti relativi al patrimonio immobiliare scolastico (edifici scuola secondaria superiore e Polo Universitario) comprese impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto telefonico, impiantistica per informatica, impianto idraulico, ascensore-controllo accessi e similari
 - manutenzione di tutte le opere ed impianti relativi al patrimonio immobiliare provinciale (edifici diversi istituzionali tipo Palazzo Provincia, sede Staccata, Villa Nobel; Villa Grock, Teatro Salvini, Giardini aree e terreni, ecc.) comprese impianto elettrico, impianto di riscaldamento, impianto telefonico, impiantistica per informatica, impianto idraulico, ascensore-controllo accessi;
 - interventi su opere ed impianti per fabbricati non programmabili in materia di sicurezza
 - lavori necessari per la compilazione di progetti su fabbricati provinciali
 - lavori alle opere ed agli impianti di fabbricati provinciali che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;
 - manutenzione o riparazione di opere e di impianti di beni del patrimonio immobiliare, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili
 - completamento di opere e di impianti di beni del patrimonio immobiliare a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
- D) SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE (Deliberazione G.P. n. 208/2009):
- realizzazione, manutenzione o ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione a bassa tensione negli edifici provinciali di potenza elettrica per l'alimentazione di apparecchiature informatiche su linea elettrica preferenziale, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e similari di importo non superiore a €100.000,00 (art. 125, c. 6 lettera b);

- installazione e manutenzione o ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di ventilazione e condizionamento del clima nei locali adibiti a sede di apparecchiature informatiche, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati locali e geografiche e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione;
- interventi su impianti di natura elettrica su linea preferenziale, reti di trasmissione dati locali e geografiche e simili, impianti telefonici, wireless e impianti di condizionamento del clima per fabbricati provinciali adibiti a sede di apparecchiature informatiche non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori necessari per la compilazione di progetti su impianti di natura elettrica su linea preferenziale, reti di trasmissione dati locali e geografiche e simili, impianti telefonici, wireless e impianti di condizionamento del clima nei fabbricati provinciali adibiti a sede di apparecchiature informatiche;
- lavori agli impianti di natura elettrica su linea preferenziale, reti di trasmissione dati locali e geografiche e simili, impianti telefonici, wireless e impianti di condizionamento del clima di fabbricati provinciali adibiti a sede di apparecchiature informatiche che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;
- manutenzione o riparazione di impianti di natura elettrica su linea preferenziale, reti di trasmissione dati locali e geografiche e simili, impianti telefonici, wireless e impianti di condizionamento del clima di fabbricati provinciali adibiti a sede di apparecchiature informatiche, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previsti agli articoli 55 (procedure aperte o ristrette), 121 (disciplina applicabile) e 122 (disciplina per i contratti sotto soglia);
- completamento di impianti di natura elettrica su linea preferenziale, reti di trasmissione dati locali e geografiche e simili, impianti telefonici, wireless e impianti di condizionamento del clima di fabbricati provinciali adibiti a sede di apparecchiature informatiche a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

E) SETTORE PARCHI – PTC (Deliberazione G.P. n. 2247/2009):

- taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, sfalcio e rimozione dei rifiuti derivanti da tali operazioni
 - ripristino della stabilità dei versanti prospicienti sentieri, percorsi tematici e per diversamente abili e siti per attività sportivo-turistiche all'aria aperta
 - manutenzione opere di drenaggio, opere di consolidamento e sostegno della sentieristica
 - manutenzione di infrastrutture segnaletiche e di infrastrutture o strutture di interesse turistico.
2. L'Albo delle ditte di fiducia qualificate per l'esecuzione di lavori è suddiviso in varie categorie riconducibili alle categorie SOA (società organismi di attestazione).
 3. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:
 - classe 1: fino a €150.000,00;
 - classe 2: da €150.001,00 fino al limite della **I** classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 4, del DPR n. 207/ 2010, incrementata di un quinto;
 - classe 3: per importi superiori, fino al limite della **II** classifica di importo di cui all'articolo 61, comma 4, del DPR n. 207/2010, incrementata di un quinto;
 - classe 4: per importi superiori, fino ad €1.000.000,00;

Articolo 3-SOGGETTI AMMESSI

1. Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'articolo 34 D.lgs. 163/2006 e s.m.i, detti soggetti potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria a titolo individuale ed in forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda in violazione dell'art. 36, Codice ("ConSORZI stabili");
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

2. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché, nel caso di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359, c.c., gli stessi Soggetti ottemperino a quanto previsto dall'art. 38, c. 1, lett. m-quater) e 2), del Codice e s.m.i.

3. Qualora i Soggetti di cui all'art. 34 cit. incorrano in uno dei divieti su indicati, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Ente prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente alle altre.

4. Nel caso in cui tali circostanze fossero rilevate solo in fase di gara, si applicheranno le sanzioni ex artt. 36, 37, 38 del Codice;

5. I soggetti di cui all'art. 34 possono presentare offerta anche in associazione con altri soggetti (imprese associate/cooptate, ecc.), inseriti o meno nel predetto elenco, purché in possesso dei requisiti di legge; ai fini del rispetto del principio di rotazione, per gli ulteriori inviti da parte della Stazione Appaltante, tali soggetti saranno però considerati in tutto e per tutto concorrenti nella specifica gara per la categoria di partecipazione, anche se inseriti in posizioni successive nell'elenco ditte.

Articolo 4 - MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente, sul sito regionale appalti liguria nella sezione avvisi ed elenchi ed eventuale comunicato stampa. L'avviso deve riportare:

- a) le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli/delle interessati/e;
- b) i requisiti che i soggetti interessati devono possedere per ottenere l'iscrizione;
- c) la documentazione che deve essere allegata alla domanda.

2. Le ditte interessate all'iscrizione all'Albo di cui al presente regolamento devono far pervenire apposita domanda, precisando le categorie la/e classe/i d'importo, con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione come indicato nell'apposito avviso.

3. Ogni ditta interessata può chiedere l'iscrizione nell'albo delle ditte di fiducia qualificate per l'esecuzione di lavori, nell'ambito della medesima categoria, al massimo in due classi di importo.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato, anche con controlli a campione di almeno il 10% delle istanze presentate nel corso di un anno solare.

Articolo 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. I requisiti per l'iscrizione delle ditte nell'Albo delle ditte di fiducia qualificate per l'esecuzione di lavori sono i seguenti:
 - a) requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
 - b) requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 163/2006;
 - c) requisiti di ordine speciale: possesso di adeguata attestazione SOA per le categorie per le quali si richiede l'iscrizione, o, in alternativa, per i soli per i soli interventi di importo inferiore a 150.000 euro, a quanto disposto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010.
2. Nell'albo delle ditte di fiducia qualificate per l'esecuzione di lavori le medesime sono inserite nelle categorie riconducibili alle categorie SOA, così come dichiarate nella domanda di iscrizione, con indicazione della relativa classe di importo, secondo l'ordine della data d'iscrizione all'Albo.
3. A seguito dell'invito a gara, l'idoneità della ditta invitata è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati. A seguito dell'invito a gara, ciascuna ditta ha l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'albo, non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Articolo 6 - PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ALBO

1. L'accertamento dell'idoneità per l'iscrizione delle ditte all'Albo, nelle categorie è effettuato entro 60 giorni consecutivi dal termine previsto per la presentazione della domanda stessa, valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione, dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Qualora la domanda sia incompleta si provvederà a richiedere un'integrazione, indicando la documentazione e le informazioni mancanti e specificando i tempi e le modalità con le quali il soggetto deve provvedere all'integrazione. Dalla data di invio della richiesta di integrazione fino al ricevimento della documentazione e delle informazioni mancanti, il decorso del termine di cui sopra è sospeso. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso.
3. Qualora l'accertamento di idoneità abbia esito negativo, ne è data comunicazione alla ditta interessata entro 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data della determinazione dirigenziale di approvazione dell'Albo.
4. All'iscrizione delle imprese idonee nell'albo si procederà in base ad un criterio cronologico; l'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna categoria sarà determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dai richiedenti, risultante dal numero progressivo attribuito dal protocollo generale dell'Ente.
5. Dell'avvenuta istituzione dell'Albo ne sarà data comunicazione secondo le medesime forme di pubblicità previste dall'art. 4 c. 1 del presente regolamento.
6. Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento entro 6 mesi dalla precedente revisione.

Articolo 7 - UTILIZZAZIONE DELL'ALBO E GESTIONE

1. I soggetti in elenco saranno invitati alle procedure comparative in numero pari ad almeno il minimo previsto dagli art. 57 comma 6, 122 comma 7 e 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 a seconda del tipo di procedura che di volta in volta verrà avviata, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei e secondo il principio generale di rotazione, che si concretizza nel fatto oggettivo di invitare/aggiudicare a imprese di volta in volta diverse, con le precisazioni e i criteri riportati nelle relative e specifiche lettere invito, fatti salvi l'art. 13, legge 180/2011 (cd. "Statuto delle imprese"), per quanto applicabile, nel rispetto dei principi generali e della normativa nel frattempo intervenuta.

2. L'Amministrazione si riserva però la facoltà:

- di non utilizzare gli elenchi predetti a sua completa discrezione, ma sempre in osservanza delle procedure previste da legge;
- di procedere, anche in deroga ai predetti elenchi, in caso di interventi in somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010;
- di aumentare il numero dei soggetti da invitare, rispetto al minimo anzidetto, al fine di incrementare il confronto concorrenziale e nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate;

3. Nell'Albo è prevista una sottosezione istituita appositamente per gli interventi urgenti nella quale saranno iscritte quelle ditte che si assumeranno l'obbligo di effettuare i lavori entro e non oltre n. 24 ore dalla richiesta dell'Ente. Detti interventi, nei casi e nei modi consentiti dalla normativa vigente potranno essere affidati in via diretta alle imprese ivi iscritte secondo il criterio di rotazione con scorrimento sistematico seguendo l'ordine di iscrizione.

4. In via generale, e salvo le deroghe summenzionate, tali scelte saranno assunte, su proposta del RUP, nella determinazione a contrattare per lo specifico intervento sulla base di una attenta valutazione delle caratteristiche e peculiarità tecniche di ciascun lavoro da affidare.

5. L'Albo è gestito con procedura informatica dove il soggetto responsabile del procedimento per l'affidamento di lavori effettua la scelta dei nominativi dei soggetti iscritti accedendo direttamente all'albo e, successivamente vi inserisce la data dell'invito a gara, seguendo il criterio della rotazione da applicarsi anche per quella ditta che sebbene invitata alla gara non abbia partecipato alla stessa.

Articolo 8 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE DITTE DI FIDUCIA

1. L'Amministrazione si riserva discrezionalmente di non inserire/escludere dall'elenco, in qualunque momento, i soggetti per i quali, a seguito di eventuale verifica:

- risultassero annotazioni sul Casellario informatico dell'AVCP, che assumano rilievo ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06
- risultassero mancanti i requisiti di legge
- che non presentino offerta/non partecipino a n. 3 inviti
- per grave inadempimento contestato per iscritto dall'Ente, per perdita dei requisiti prescritti, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla vigente normativa.

2. In questo caso si procederà ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, mediante avviso al soggetto non inserito/escluso.

Articolo 9 - VALIDITA' ISCRIZIONE ALBO

1. L'Albo predisposto ha validità fino **31/12/2017** e potrà essere prorogato per altri tre anni.

2. ~~La prima compilazione dell'Albo avverrà entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.~~

3. L'aggiornamento dell'Albo avverrà ordinariamente entro 6 mesi dalla precedente revisione.

Articolo 10 - OBBLIGHI PER LE DITTE

1. Le ditte iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.
